

TI_GERICHTE 9.2021.21 vom 13. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2021.21

FR: TI_GERICHTE 9.2021.21 du 13 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 9.2021.21 del 13 settembre 2021

Regeste

Relazioni personali sorvegliate; nomina di un curatore educativo privato; passaggio del minore presso il Punto d'Incontro

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

I rimedi giuridici in esame concernono la medesima procedura, coinvolgono le stesse parti e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica pertanto di congiungere le procedure di reclamo di cui agli inc. 9.2021.21, 9.2021.73 e 9.2021.83 e di emanare una sentenza unica (art. 76 cpv. 1 LPAm; art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l'autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. II. Reclamo di cui all'inc. 9.2021.21

E. 3

RE 1 contesta anzitutto il rapporto di valutazione familiare e socio-ambientale reso il 27 novembre 2020 dall'UAP, che è stato posto a fondamento della decisione 25 gennaio 2021 dell'Autorità di protezione concernente la custodia di PI 1 e le sue relazioni personali con il padre.

E. 3.1

Il reclamante critica il rapporto in questione, definendolo “ falso, soggettivo e arbitrario ” (reclamo, pag. 6) e ritenendo che già solo per questa ragione la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.

E. 3.2

Nel suo gravame RE 1 – all’epoca assistito da un patrocinatore – è completamente silente sui motivi che renderebbero il rapporto in questione falso, soggettivo e arbitrario, ed è rimasto silente anche dopo le osservazioni presentate dalle controparti, rinunciando a presentare una replica. Per nulla motivato, il reclamo deve essere considerato irricevibile su questo aspetto.

E. 4

Il reclamante ritiene inoltre che la decisione debba essere annullata poiché fondata su una “ grave conflittualità genitoriale ” che non sarebbe più presente.

E. 4.1

Il reclamante sostiene che “ non vi è più nessun tipo di conflitto tra i genitori ” ovvero che essi “ vanno perfettamente d’accordo e non hanno nessun conflitto ” (reclamo, pag. 6).

E. 4.2

Il gravame redatto dal patrocinatore di RE 1 si rivela del tutto apodittico e non spiega da quali circostanze sia possibile dedurre che il reclamante e CO 2 vadano attualmente «perfettamente d’accordo». Oltre che contestata dalla controparte nelle sue osservazioni (pag. 5-6), l’asserzione non appare suffragata da alcun tipo di riscontro e risulta anzi in contrasto con numerose emergenze probatorie, si pensi già solo alla causa attualmente pendente presso la Pretura di _____, presentata il 7 luglio 2021 da CO 2 contro il qui reclamante e tendente all’ottenimento di misure di protezione della personalità (misure di cessazione della lesione ex art. 28a e art. 28b CC; inc. SE.2021.237). Anche su questo aspetto il reclamo, scarsamente sostanziato, è destinato ad un giudizio di irricevibilità.

E. 5

RE 1 contesta anche la fissazione di un diritto di visita sorvegliato con il figlio.

E. 5.1

Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato il referto dell’UAP, dal quale ritiene sia “ emersa una situazione familiare molto fragile e delicata, in cui il conflitto genitoriale è molto acceso e vi è una comunicazione violenta, cui il minore PI 1 è inevitabilmente esposto ” (pag. 2). Citando il rapporto, l’Autorità di protezione rileva che “ entrambi i genitori costituiscono figure affettive importanti per il figlio, seppure il padre, signor RE 1 necessita di un percorso di sostegno alla genitorialità per sviluppare completamente una buona relazione con il figlio ” (decisione impugnata, pag. 2). Fra le misure suggerite dall’UAP nel suo rapporto, l’Autorità di protezione cita “ un diritto di visita padre-figlio che si svolga in due incontri di due ore a settimana in regime sorvegliato presso uno spazio protetto quale un Punto d’Incontro ufficiale, anche per sostenere il padre nella sua genitorialità ” (decisione impugnata, pag. 3). Secondo l’Autorità di protezione, dal rapporto emergono “ potenziali rischi per il benessere psicofisico del minore interessato, creati dai conflitti che possono sorgere tra i genitori, litigiosità emersa in tutte le udienze e nei contatti con la scrivente ARP ”; l’autorità di prime cure ritiene tuttavia indispensabile procedere ad un approfondimento istruttorio, e meglio una valutazione delle capacità genitoriali sia del padre che della madre (decisione impugnata, pag. 4). L’autorità di prime cure ritiene “ in ogni caso ” che “ per evitare di esporre il piccolo PI 1 a situazioni assolutamente inidonee per il suo equilibrio e il suo sviluppo psicofisico e quindi al fine di adeguatamente proteggerlo, vista anche la sua tenera età ” risulta “ opportuno [...] regolamentare con effetto immediato l’esercizio del diritto di visita con modalità sorvegliata

presso idoneo Punto d'Incontro, non essendo al momento ravvisabile altro provvedimento meno incisivo” (decisione impugnata, pag. 4).

E. 5.2

Nel suo reclamo, RE 1 afferma che “ un diritto di visita sorvegliato va imposto allorquando vi sono degli indizi concreti per una messa in pericolo del figlio ” (pag. 6). A suo dire, egli “ non rappresenta un pericolo per suo figlio e non vi è alcuna prova a dimostrazione del contrario ” (reclamo, pag. 6). La decisione impugnata, che impone dei diritti di visita sorvegliati con suo figlio PI 1, dovrebbe dunque essere annullata.

E. 5.3

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenni hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest'ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L'interazione di un minorenni con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Il diritto alle relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio , qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa avviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Una delle modalità particolari cui è immaginabile sottoporre l'esercizio delle relazioni personali, sulla base di un'applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC, è l'organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico, quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6^a ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenni (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata solo per un periodo

limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto 2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid. 5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25 agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

E. 5.4

Nella fattispecie, le tesi del reclamante riguardo all'esercizio dei diritti di visita in modalità sorvegliata non possono essere ritenute temerarie, come considerato dall'Autorità di protezione. Al contrario, esse devono essere qui accolte. L'Autorità di protezione ha ordinato dei diritti di visita in modalità sorvegliata, così come suggerito dall'UAP nel suo rapporto di valutazione socio-ambientale (pag. 13-14), in considerazione della conflittualità esistente tra i genitori e per sostenere il padre nella sua genitorialità, non ritenendo possibile una misura meno incisiva. Dagli scambi di messaggi di posta elettronica agli atti – ma non dalla decisione – si evince che anche “ il tema della meteo ” abbia avuto una certa rilevanza (in quanto “ ci costringe ad annullare e rimandare ripetutamente gli scambi ”, per cui “ siamo assolutamente d'accordo sulla necessità di una modifica dell'assetto dei DDV ”, cfr. e-mail 9 dicembre 2020 Centro _____; v. anche e-mail 21 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021; Rapporto UAP, pag. 13). Una simile modalità di esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio non trova tuttavia alcun fondamento giuridico in concreto. Dagli atti non emerge infatti nessun tipo di elemento di pericolo che permetta di ordinare una limitazione così incisiva delle relazioni personali tra padre e figlio, peraltro sine die . L'Autorità di prime cure non ha indicato quale sia il pericolo concreto in cui PI 1 incorrerebbe trascorrendo dei normali diritti di visita con il padre, senza la vigilanza di una terza persona. Il generico riferimento ad un «sostegno alla genitorialità», menzionato dall'UAP nel suo rapporto, appare vago e non giustifica una restrizione così importante della libertà di relazionarsi tra padre e figlio. Tanto meno il riferimento a rischi «potenziali» per il benessere di PI 1 creati dalla conflittualità esistente fra i genitori, nella misura in cui detti conflitti si manifestano soltanto tra i due genitori, quando questi si incontrano od interagiscono (cfr. episodi menzionati nel rapporto UAP, pag. 9-10), mentre tale pericolo non è dato se i due genitori non sono presenti contemporaneamente o non comunicano telefonicamente in presenza di PI 1. Il “ forte rischio evolutivo ” menzionato dall'UAP nel suo rapporto si riferisce al fatto della “ relazione genitoriale (...) molto conflittuale ” e ad un “ clima familiare (...) altamente conflittuale ”, non ad un rischio che l'accudimento del solo padre potrebbe cagionare (cfr. rapporto UAP, pag. 12). La giurisprudenza ha peraltro sottolineato come l'esistenza di conflitti fra i genitori non può giustificare un diritto di visita sorvegliato tra il figlio e il padre, se fra di loro il rapporto è buono (ciò che non è in discussione nella fattispecie ed emerge pure dal Rapporto del _____ “ sull'evoluzione dei momenti di passaggio per i diritti di visita e di relazione ” datato 21 settembre 2020 e annesso alla relazione dell'UAP). Neppure risulta esser stato riscontrato un pericolo di conflitto di lealtà nel minore, derivante ad esempio da discorsi denigratori da parte di RE 1 al minore nei confronti della madre, che nessuno ha mai neppure ventilato. Per tacere del fatto che preoccupazioni riguardanti le condizioni meteorologiche non possono giustificare,

in sé, l'imposizione di una sorveglianza degli incontri. La decisione dell'Autorità di protezione si limita dunque ad ordinare le misure suggerite dall'UAP nel suo rapporto, senza premurarsi di verificarne la fondatezza giuridica ovvero, in particolare, l'esistenza di una concreta messa in pericolo del bene del figlio derivante da un esercizio libero dei diritti di visita. Occorre dunque richiamare ad un maggior rigore l'Autorità di protezione, ricordando che l'apprezzamento delle circostanze di fatto per definire il diritto alle relazioni personali – ovvero, la determinazione della loro portata giuridica – è una questione di diritto (STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1; STF 5A_422/2015 del

E. 10

Gli oneri processuali seguono la soccombenza, che in considerazione del parziale accoglimento dei reclami deve essere ripartita fra i due genitori. Ritenuta l'ammissione di entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, la tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC). L'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non esonera tuttavia le parti dal pagamento delle ripetibili (art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36). Considerata la soccombenza reciproca e il fatto che RE 1 sia stato patrocinato da un legale soltanto per il primo reclamo presentato, le ripetibili vanno compensate per quanto attiene il procedimento di cui all'inc. 9.2021.21, mentre a CO 2 spetta un importo di ripetibili ridotte per quanto attiene ai procedimenti di cui agli inc. 9.2021.73 e 9.2021.83.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.